

4. Il contributo economico a fondo perduto è riconosciuto da parte del Ministero della transizione ecologica, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino all'esaurimento delle risorse di cui all'art. 3, comma 1.

5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande di cui al comma 1, il Ministero della transizione ecologica comunica il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del contributo effettivamente spettante.

Art. 5.

Monitoraggio del contributo economico concesso

1. La durata dell'attività di vendita, dalla concessione del contributo, non deve essere inferiore ai tre anni.

2. Ai fini del mantenimento del contributo economico a fondo perduto, di cui al presente decreto, i beneficiari presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno e per i successivi tre anni dalla concessione del contributo, al Ministero della transizione ecologica una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del decreto ai sensi del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante piattaforma informatica disponibile sul sito: www.minambiente.it

Art. 6.

Cause di revoca del contributo economico

1. Il contributo economico è revocato:

a) nel caso in cui venga accertata, anche successivamente all'accoglimento della domanda, l'insussistenza di uno dei requisiti previsti;

b) nel caso di svolgimento dell'attività di vendita per un periodo inferiore ai tre anni.

2. Il contributo economico indebitamente fruito è restituito mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

3. Il Ministero della transizione ecologica può disporre controlli e verifiche sugli interventi finanziati a cura degli organi preposti che operano secondo i compiti d'istituto assegnati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2021

*Il Ministro
della transizione ecologica*
CINGOLANI

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 2841

21A06313

DECRETO 27 settembre 2021.

Erogazione del *bonus* idrico.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed, in particolare, gli articoli da 35 a 40, come da ultimo modificato dal decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2015, n. 126;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 marzo 2021, con il quale è stato tra l'altro nominato il prof. Roberto Cingolani, Ministro della transizione ecologica;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;


Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto, in particolare, l'art. 12 del menzionato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione; l'art. 15, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese; gli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, finalizzati a favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;

Visto l'art. 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che «al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e



dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infra-strutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della società di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni.»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica, n. 19 del 18 gennaio 2021, recante «Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023»;

Visto l'art. 1, comma 61, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, il quale prevede che, al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica, un fondo denominato «Fondo per il risparmio di risorse idriche», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021;

Visto l'art. 1, comma 62, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, il quale riconosce, nel limite di spesa di cui al sopraccitato comma e fino ad esaurimento delle risorse, alle persone fisiche residenti in Italia, un *bonus* idrico pari ad euro 1.000,00 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari;

Visto l'art. 1, comma 63, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, che elenca nel dettaglio le spese sostenute dal beneficiario ammesse al rimborso tramite il *bonus* idrico;

Considerato che esistono già applicazioni sviluppate da altre amministrazioni pubbliche che promuovono lo SPID e che presentano analogie con il servizio per l'erogazione del «*bonus* idrico», quindi tali da poter essere adattate, nel rispetto della normativa vigente in materia di riuso di programmi informatici o di parti di essi, per le finalità di cui al presente decreto;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica, del 14 agosto 2020 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 221 del 5 settembre 2020, relativo al Programma sperimentale buono mobilità - anno 2020;

Ritenuto pertanto necessario, ai fini di un risparmio di risorse pubbliche, procedere ad un utilizzo parziale della Piattaforma utilizzata per il *bonus* mobilità 2020;

Considerato che il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni garantisce il raggiungimento delle finalità di economicità, efficienza, tutela degli investimenti e neutralità tecnologica;

Ritenuto pertanto necessario, ai fini di un risparmio di risorse pubbliche, procedere ad un utilizzo parziale della Piattaforma utilizzata per il *bonus* mobilità 2020, di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 14 agosto 2020, le cui misure tecniche ed organizzative e modalità di attuazione sono adottate e rispettate anche nell'ambito del presente decreto;

Ritenuto di avvalersi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di società a capitale interamente pubblico, per le attività operative di cui al presente decreto;

Considerata la necessità di provvedere all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui ai commi da 61 al 65 dell'art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso nella seduta del 16 settembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto, finalità e dotazione finanziaria

1. Il presente decreto, ai fini dell'erogazione del *bonus* idrico, di cui ai commi da 61 al 65 dell'art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, individua i soggetti beneficiari e definisce i criteri per l'ammissione a detto beneficio.


2. Il *bonus* idrico, finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse idriche, è riconosciuto, nel limite massimo di euro 1.000,00 per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per interventi di efficientamento idrico di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto.

3. Il *bonus* idrico è finanziato a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 3076 «Fondo per il risparmio di risorse idriche» con una dotazione pari ad euro 20 milioni per l'anno 2021 dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, comprensivo degli oneri per le attività di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 2.

Beneficiari del bonus idrico

1. Possono beneficiare del *bonus* idrico le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell'istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.



2. In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il *bonus* solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell'immobile della volontà di fruirla, da allegare alla domanda da inserire sulla piattaforma. La domanda può essere presentata per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento.

Art. 3.

Spese ammissibili

1. Ai sensi dell'art. 1, commi da 61 al 64, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, a ciascun beneficiario è riconosciuto un *bonus* idrico al rimborso delle spese sostenute di cui al successivo comma 2.

2. Sono ammissibili spese per:

a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Art. 4.

Procedura di attribuzione del bonus idrico

1. Il *bonus* può essere riconosciuto a ciascun richiedente per un solo immobile e per una sola volta ed è erogato nelle forme e con le modalità di cui ai successivi commi.

2. I *bonus* idrici sono emessi secondo l'ordine temporale di presentazione delle istanze fino ad esaurimento delle risorse di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto.

3. Il *bonus* idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

4. Il *bonus* idrico di cui al presente articolo è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.

5. Al fine di ottenere il rimborso di cui all'art. 3, i beneficiari presentano istanza registrandosi su una applicazione web, denominata «Piattaforma *bonus* idrico», di seguito «Piattaforma», accessibile, previa autenticazione, dal sito del Ministero della transizione ecologica.

6. L'identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso SPID, ovvero tramite carta d'identità elettronica. A tal fine, gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, richiedono l'attribuzione dell'identità digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014.

7. All'atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente del-

la Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in conformità al modello di istanza presente in Piattaforma, con riguardo alle seguenti informazioni:

a. nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;

b. importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso;

c. quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione ai sensi dell'art. 3 comma 2, lettera a) e b);

d. specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, oltre alla specifica della portata massima d'acqua (in l/min) del prodotto acquistato;

e. identificativo catastale dell'immobile (comune, sezione, sezione urbana, foglio, particella, subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;

f. dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;

g. coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban) del beneficiario su cui accreditare il rimborso;

h. indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il *bonus* (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.);


i. attestazione del richiedente ove non proprietario o comproprietario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo;

l. attestazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, identificato altresì con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del predetto *bonus*;

8. All'istanza di rimborso è allegata copia della fattura elettronica o del documento commerciale di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2016 in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l'emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l'acquisto del bene di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto, copia del versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, accompagnata da documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile sulla «Piattaforma».

9. Le istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione di cui al presente articolo, sono ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 1 comma 3 del presente decreto.

10. Il rimborso è escluso ove la richiesta risulti incompleta di informazioni e/o degli allegati di cui al presente articolo.



Art. 5.

Soggetti attuatori

1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto è il Ministero della transizione ecologica che si avvale di:

a) SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a. per lo sviluppo e la gestione della Piattaforma di cui all'art. 4, per le verifiche di cui al comma 4 del presente articolo e per le attività di controllo di cui all'art. 7;

b) CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. per la gestione delle attività di liquidazione di cui all'art. 4 del presente decreto, in esito alla comunicazione delle positive verifiche effettuate dalla società SOGEI.

2. Le attività necessarie ai fini del monitoraggio di cui all'art. 6 possono essere realizzate attraverso il ricorso alle società in *house* del Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 e qualora comportino il trattamento dei dati personali devono tener conto dei principi di minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679.

3. Per le attività di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della transizione ecologica si avvale delle risorse disponibili sul capitolo di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, nel limite massimo del 2%, previa stipula di apposite convenzioni con le società interessate.

4. Per le verifiche dei dati riportati nell'istanza di rimborso di cui all'art. 4, comma 7, lettera a) e) ed i) da effettuarsi per il tramite di SOGEI S.p.a., il Ministero della transizione ecologica si avvale dei dati messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Per le verifiche di congruità delle caratteristiche tecniche di cui ai restanti punti dell'art. 4 comma 7, da effettuarsi per il tramite di SOGEI S.p.a., il Ministero della transizione ecologica si avvale dei dati inseriti e caricati sulla piattaforma dai beneficiari. A tal fine, le predette amministrazioni integrano gli accordi di cooperazione informatica e per la consultazione delle banche dati catastali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da attuarsi nel rispetto dei principi di minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679.

5. Il Ministero della transizione ecologica realizza ogni altra iniziativa finalizzata a garantire la fruibilità semplificata del *bonus* idrico con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Monitoraggio

1. Il Ministero della transizione ecologica effettua il monitoraggio del programma di erogazione del *bonus* idrico tenendo conto dei principi di minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della transizione ecologica può avvalersi dei soggetti attuatori di cui all'art. 5, comma 2, i quali, tra l'altro, su richiesta del Ministero, elaborano un rapporto dettagliato sulla tipologia di prodotti sostituiti anche sulla ripartizione territoriale.

Art. 7.

Controlli e sanzioni

1. Il Ministero della transizione ecologica vigila, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sul corretto funzionamento dell'erogazione del *bonus* e interviene, anche su segnalazione da parte di SOGEI, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del presente decreto, per la revoca e il recupero del beneficio erogato, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. A tal fine il Ministero della transizione ecologica può stipulare convenzioni non onerose con altre pubbliche amministrazioni aventi compiti ispettivi e di controllo.


Art. 8.

Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero della transizione ecologica assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del *bonus* idrico istituito dall'art. 1, ai commi da 61 al 64 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020. Il Ministero della transizione ecologica assicura che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto della normativa vigente con riferimento, in particolare, alle misure che devono essere adottate per assicurare il rispetto del principio di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di minimizzazione e integrità e riservatezza di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo e ai successivi controlli sulla relativa erogazione.

2. SOGEI, CONSAP e gli enti in *house* di cui all'art. 5, commi 1 e 2, sono responsabili del trattamento dei dati personali relativi alle attività di rispettiva pertinenza che il Ministero della transizione ecologica, in qualità di titolare del trattamento, richiede ai fini dell'erogazione del beneficio. A tal fine, nelle convenzioni di cui all'art. 5, in conformità all'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, sono individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679, nonché le modalità e tempi di conservazioni dei dati.

3. In ogni caso, i dati trattati per l'erogazione del *bonus* ai sensi del presente decreto, sono conservati dal Ministero per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente decreto e fino alla definizione di eventuali contenziosi.



Art. 9.

Norme finanziarie

1. Il riconoscimento dei benefici previsti dal presente decreto avviene nei limiti delle risorse disponibili sul fondo di cui all'art. 1 comma 3, del presente decreto.

2. L'erogazione dei *bonus* idrici è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica.

3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, anche tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 5, SOGEL provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal programma di erogazione del *bonus* idrico e trasmette al Ministero della transizione ecologica e a CONSAP, entro il giorno quindici di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità precedente, dei rimborsi erogati ai sensi dell'art. 4 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili il Ministero della transizione ecologica, su segnalazione da parte di SOGEL, ne dà immediata comunicazione attraverso la Piattaforma di cui all'art. 4 e non procede a ulteriori attribuzioni del beneficio di cui all'art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica con le relative indicazioni operative.

Roma, 27 settembre 2021

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2850

21A06314

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DELIBERA 19 ottobre 2021.

Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2022. (Delibera n. 5/2021).

IL PRESIDENTE

DEL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE
DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO
L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcina per i trasporti di merci su strada» ed, in particolare, l'art. 63 che stabilisce le modalità di versamento del contributo per l'iscrizione all'albo;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori» ed, in particolare, l'art. 9, comma 2 lettera *d*) in base al quale il Comitato centrale provvede a determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123 recante «Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134 recante «Regolamento contabile del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed, in particolare, l'art. 6, comma 10;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2018, n. 235 con il quale è stato costituito, per la durata di un triennio, il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;

Considerato che sono in corso le procedure per la ricostituzione del Comitato centrale ai sensi del decreto legislativo n. 284/2005, per come modificato dal decreto-legge n. 121/2021 e che, pertanto, nelle more della definizione della nuova composizione il Comitato centrale può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 settembre 2020, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2020, al n. 3323, con il quale è stato conferito al dott. Enrico Finocchi l'incarico dirigenziale di livello dirigenziale generale di direzione del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;

Considerato che:

occorre stabilire la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto al fine di provvedere per l'anno 2022 alle spese per il funzionamento del Comitato centrale e per l'integrale adempimento di tutte le competenze e funzioni attribuite anche dalle leggi di stabilità 2014 e 2015;

la misura delle suddette quote deve essere determinata in relazione al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli posseduti;

il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, comprensivo di trattori e rimorchi, attualmente in circolazione sul territorio nazionale, risulta pari a 660.554;

Ritenuto, nelle more della definizione della nuova composizione del Comitato centrale, di dover confermare, per l'anno 2022, l'importo delle quote nella misura stabilita per l'anno 2021;

Ritenuto di dover confermare per l'anno 2022 la possibilità di procedere al versamento del contributo di iscrizione con le seguenti modalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per l'importo ivi

